Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 23 aprile 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947, n. 228.

Concessione di premi anche per i cereali conferiti ai « Granai del popolo » posteriormente al 10 luglio 1946.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 44;

Ritenuta la necessità di estendere la concessione dei premi di sollecito conferimento, previsti dall'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 44, anche a favore dei conferenti ai « Granai del popolo » delle zone a produzione ritardata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il premio di sollecito conferimento di L. 300 al quintale, previsto dall'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 44, per il grano di produzione nazionale, raccolto 1946, trebbiato e conferito ai « Granai del popolo » nel periodo dal 1° al 10 luglio 1946, è corrisposto anche per il grano trebbiato e conferito fino al 10 agosto 1946.

Il premio di cui al comma precedente può essere altresì concesso a favore dei produttori che entro il 18 agosto 1946 abbiano regolarizzato, ai fini della denuncia della produzione aziendale, la loro posizione con l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura e si siano impegnati a rispettare il calendario delle consegne predisposto dall'Ufficio stesso.

Detto premio può essere concesso infine anche a favore dei produttori che alla data del 18 agosto 1946 non avessero terminato le operazioni di trebbiatura, a condizione che entro otto giorni dalla ultimazione della trebbiatura abbiano regolarizzata la loro posizione con l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, ed abbiano conferito il prodotto ai « Granai del popolo ».

Art. 2.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 marzo 1947, n. 229.

Abrogazione del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1697, e della legge 2 aprile 1940, n. 372, che limitavano l'impiego del rame e del ferro negli impianti elettrici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1697, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 1940, n. 372, con il quale furono disposte limitazioni all'im-

piego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altri parti di materiale ferroso per impianti elettrici;

Ritenuto che le limitazioni predette non hanno più ragione di sussistere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, e per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1697 e la legge 2 aprile 1940, n. 372, sono abrogati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SERENI — CAMPILLI — GASPAROTTO — FERRARI — CACCIATORE — MORANDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 marzo 1947, n. 230.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo e cinquecento milioni per l'esecuzione dei lavori di sgombero dei relitti di navi affondate nei porti per fatti di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità di provvedere ai lavori di sgombero dei relitti di navi affondate nei porti per fatti di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e il tesoro, e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo cinquecento milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire cinquecento milioni nell'esercizio 1946-1947 e di lire un miliardo nell'esercizio 1947-48, per l'esecuzione dei lavori di sgombero dei relitti di navi affondate nei porti per fatti di guerra.

Art. 2.

I lavori di cui al precedente articolo saranno eseguiti a cura della Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici (Servizio escavazione porti).

Art. 3.

A detti ricuperi si applica la disposizione contenuta nell'art. 73 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze e il tesoro saranno apportate le variazioni al bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SERENI — CAMPILLI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 marzo 1947, n. 231.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, per la parte concernente il funzionamento dell'Ente Acquedotti Siciliani, e concessione di un contributo di lire quattrocentomilioni ed autorizzazione all'Ente stesso a contrarre un mutuo di lire cinquecentomilioni per la costruzione dell'acquedotto consorziale promiscuo di Montescuro Ovest.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, concernente l'istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani;

Visto il decreto reale 23 febbraio 1942, n. 369, concernente le norme per l'esecuzione della citata legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, concernente l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella Sicilia;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, e per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, è sostituito dal seguente:

« Per gli scopi di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente Acquedotti Siciliani,

è autorizzata la spesa di lire cinquecentomilioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a cominciare dal 1945-46, in ragione di lire centomilioni per l'esercizio 1945-46; lire centocinquantamilioni per l'esercizio 1946-47, lire centocinquantamilioni per l'esercizio 1947-48 e lire centomilioni per l'esercizio 1948-49 ».

Art. 2.

Per il finanziamento delle opere di completamento dell'acquedotto di Montescuro Ovest, da eseguirsi dall'Ente Acquedotti Siciliani, è concesso un contributo dello Stato, nella spesa prevista di lire novecentomilioni, in misura non eccedente la somma di lire quattrocentomilioni e l'Ente è autorizzato a contrarre un mutuo di lire cinquecentomilioni con le norme di cui alla legge 19 gennaio 1942, n. 24.

Art. 3.

L'Ente provvederà ai pagamenti delle opere di cui all'articolo precedente attingendo, per i primi centomilioni, al contributo statale e, per gli importi successivi, prelevando i tre ottavi di essi dal contributo ed i cinque ottavi dai fondi ricavati dal mutuo.

Art. 4.

Per la corresponsione del contributo di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di lire quattrocentomilioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire centomilioni nell'esercizio 1946-47, di lire duecentomilioni nell'esercizio 1947-48 e di lire centomilioni nell'esercizio 1948-49.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Sereni — Scelba — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 72. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° aprile 1947, n. 232.

Autorizzazione della spesa di un miliardo per provvedere alle esigenze finanziarie relative alla lotta contro le cavallette nella campagna 1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 e sentita la Corte dei conti;

Considerata la necessità di provvedere all'assegnazione di adeguati mezzi finanziari per la lotta contro le cavallette nella campagna 1947

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze e il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000, per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette per la campagna 1947.

La somma suddetta verrà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreti del Ministro per le finanze ed il tesoro a misura del bisogno.

Un'aliquota dell'autorizzazione di spesa, di cui al primo comma, sarà attribuita ai capitoli concernenti spese generali, istituiti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Per le spese previste nel presente decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordine di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, fino alla concorrenza di lire 50.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Segni — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 78. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 233.

Aumento del diritto doganale di statistica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Viste le leggi 25 luglio 1896, n. 324, e 19 luglio 1914, n. 694, e il regio decreto 22 novembre 1914, n. 1289, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Il diritto di statistica sulle merci che entrano nello Stato o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci immesse nei depositi doganali e poi riesportate, è stabilito in lire 10 (dieci) per ognuna delle unità di misura specificate secondo la qualità delle merci nell'art. 1 del regio de-

creto 22 novembre 1914, n. 1280 e successive modificazioni.

Nella stessa misura di L. 10 è stabilito il minimo del diritto di statistica da riscuotere su ogni spedizione o sulle frazioni di peso di cui all'art. 3 del citato regio decreto 22 novembre 1914.

Rimangono immutate le esenzioni dal diritto di statistica previste dall'art. 2 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 85. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 marzo 1947, n. 234.

Cambiamento della denominazione del comune di Serravalle Libarna in quella antica di « Serravalle Scrivia ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 1° luglio 1937, n. 1407;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Serravalle Libarna, in provincia di Alessandria, in esecuzione della deliberazione 25 settembre 1946 del Consiglio comunale, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del comune « Serravalle Scrivia »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Alessandria, in adunanza 9 novembre 1946, con la deliberazione n. 7147;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il regio decreto 1° luglio 1937, n. 1407, è abrogato.

Il comune di Serravalle Libarna, in provincia di Alessandria, riassume l'antica denominazione di « Serravalle Scrivia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1947

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 82. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 marzo 1947, n. 235.

Inclusione dell'abitato di Pianella, in provincia di Pescara, nell'elenco degli abitati da consolidare a cura dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 14 gennaio 1947, n. 114;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pianella, in provincia di Pescara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1947

DE NICOLA

SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 74. FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 marzo 1947, n. 236.

Inclusione dell'abitato di Picciano, in provincia di Pescara, nell'elenco degli abitati da consolidare a cura dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 14 gennaio 1947, n. 115;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Picciano, in provincia di Pescara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1947

DE NICOLA

SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 marzo 1947, n. 237.
Inclusione dell'abitato di Porano, in provincia di Terni, nell'elenco degli abitati da consolidare a cura dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 14 gennaio 1947, n. 93/1583;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Porano, in provincia di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1947

DE NICOLA

SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 75. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947, n. 238.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Cividale del Friuli (Udine).

N. 238. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Cividale del Friuli (Udine) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947, n. 239.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Camerino (Macerata).

N. 239. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Camerino (Macerata) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947, n. 240.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Pavullo nel Frignano (Modena).

N. 240. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Pavullo nel Frignano (Modena) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1947.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale fu istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);
Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1990, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, col quale furono apportate modifiche all'ordinamento amministrativo dell'Azienda;
Visto il decreto reale 19 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1941, registro n. 18 Corporazioni, foglio n. 111, col quale fu approvato lo statuto dell'Azienda;
Visto il decreto reale 8 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 25 Corporazioni, foglio n. 175-*bis*, col quale furono apportate modifiche allo statuto predetto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1945, con cui fu costituito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda per il triennio 1945-1947;
Viste le dimissioni da consigliere di amministrazione della suddetta Azienda presentate dall'ing. Emilio Battista rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione dell'anzidetto componente;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Il dott. Luigi Angeletti è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) in rappresentanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in sostituzione dell'ing. Emilio Battista.

Roma, addì 16 marzo 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

(1840)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1946.
Descrizione tecnica dei buoni ordinari del Tesoro, al portatore e nominativi, dell'esercizio 1946-47.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1946, n. 50580, con il quale è stata autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1946 dei buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi, distinti in 9 serie contrassegnate con le lettere dell'alfabeto *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, del rispettivo valore di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000;
Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1946, numero 52606, con il quale è stata autorizzata l'emissione

dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi per il periodo dal 1° ottobre 1946 al 30 giugno 1947;

Considerata la necessità di utilizzare la scorta dei buoni dei quali fu predisposta la stampa con le caratteristiche degli esercizi scorsi nei primi dell'anno 1946;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 127;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore per l'esercizio 1946-47, nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I,* sono del formato carta rettangolare di mm. 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del corpo del buono al centro e di una contromatrice a destra.

Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le quattro serie *A, B, C, D,* su carta filigranata bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della firma e della numerazione), le cinque serie *E, F, G, H, I,* su carta filigranata azzurrina (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della firma e della numerazione).

La carta bianca e quella azzurrina portano una filigrana a chiaro-scuro formata da una cornice con motivi simmetrici ondulati che racchiude: in alto, la leggenda « Regno d'Italia », al centro, la leggenda ondulata « Ministero del Tesoro » e in basso, al centro, in un rettangolo ad angoli smussati, un'effigie raffigurante l'Italia turrita contornata da motivi ornamentali.

Il fondino, nel corpo del buono, è composto da tabelline con leggenda capillare « Buono del Tesoro » alternate dallo stemma reale ed è interrotto: nella parte in alto del buono, da un cartoccio ondulato con leggenda « Ministero del Tesoro »; in basso, al centro, in corrispondenza dell'effigie dell'Italia turrita, da uno spazio ovale a tratteggio ondulato orizzontale racchiuso in una cornicetta formata da mezzi ovoli chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontate in alto dalla corona reale; ai lati, da motivi di « bianco-linea » per i buoni delle serie *A, B, C, D,* e da motivi di linea nera per quelli delle serie *E, F, G, H, I;* al centro, a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale che porta impresso il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato con leggenda circolare « Regno d'Italia », a destra, da un identico spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente.

I buoni portano una cornice, formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con motivi di canicorrenti, della misura di mm. 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: « Regno d'Italia » — Esercizio 1946-1947 — Buono del Tesoro al portatore — il capitale in lettere — la serie — la numerazione — l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono — la R. Tesoreria che pagherà la somma — il capitale in cifre e in lettere — la data di scadenza; a sinistra: la località dove è stato rilasciato il buono — la data del rilascio e quella della valuta — « Il Controllore o il Capo della Sezione di R. Tesoreria » — e la numerazione; a destra: « Il Direttore Generale del Tesoro (« Ventura ») — la somma versata — il saggio — il n. della quietanza — la firma de « Il Tesoriere o il cassiere di Tesoreria » — la serie ripetuta e Roma, 1° luglio 1946.

La matrice, a sinistra del buono, porta, su fondino a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono le leggende: Matrice — Buono del Tesoro al portatore — Esercizio 1946-1947 — numerazione — serie — il capitale in lettere — le indicazioni della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato — le date di versamento, della valuta e della scadenza — la Sezione di Tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice, a destra del buono, porta, su fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: Contromatrice — Buono del Tesoro al portatore — Esercizio 1946-1947 — la numerazione — la serie — capitale in lettere — le indicazioni della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato — le date di versamento, della valuta e della scadenza — la Sezione di Tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato — la somma effettivamente versata — l'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito — la somma da pagare in cifra.

In basso, a sinistra della matrice e contromatrice, è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato — Officina Carte Valori; fuori della cornice del buono, in basso, a sinistra, le serie *A, B, C, D* portano l'identica leggenda; invece le serie *E, F, G, H, I,* solo la leggenda « Istituto Poligrafico dello Stato », a destra « Officina Carte-Valori ».

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una lista identica di separazione con leggenda in carattere corsivo maiuscolo « Direzione Generale del Tesoro » stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

Tutti i buoni sono stampati in colore viola.

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio 1946-47 nei tagli da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 distinti in serie corrispondenti alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I* sono del formato carta rettangolare di mm. 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra, del corpo del buono al centro, e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e liste di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati: le quattro serie *A, B, C, D,* su carta filigranata bianca (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della firma e della numerazione): le cinque serie *E, F, G, H, I,* su carta filigranata azzurrina (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della firma e della numerazione).

La carta bianca e quella azzurrina portano una filigrana a chiaro-scuro formata da una cornice con motivi simmetrici ondulati che racchiude: in alto, la leggenda « Regno d'Italia », al centro, la leggenda ondulata « Ministero del Tesoro » ed in basso, al centro, in un rettangolo ad angoli smussati, un'effige raffigurante l'Italia turrita contornata da motivi ornamentali.

Il fondino, nel corpo del buono, è composto da tabelline con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternate dallo stemma reale ed è interrotto: nella parte in alto del buono, da un cartoccio ondulato con leggenda « Ministero del Tesoro »; in basso, al centro, in corrispondenza dell'effige dell'Italia turrita, da uno spazio ovale a tratteggio ondulato orizzontale racchiuso in una cornicetta formata da mezzi ovoli chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia sormontate in alto dalla corona reale; ai lati, da motivi di bianco-linea per i buoni delle serie *A, B, C, D,* e da motivi di linea nera per quelli delle serie *E, F, G, H, I;* al centro, a sinistra, da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale che porta impresso il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato con leggenda circolare « Regno d'Italia ».

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con motivi di canicorrenti, della misura di mm. 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: « Regno d'Italia » — Buono del Tesoro nominativo — capitale in lettere — l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono — la Tesoreria che pagherà la somma — il capitale in cifre e in lettere — all'ordine di chi sarà pagato — la data di pagamento.

A sinistra: in alto, il numero della quietanza, l'indicazione della R. Tesoreria in cui viene effettuato il versamento, le date di acquisto e della valuta, la serie — in basso: Roma e la data di emissione.

A destra: in alto: Esercizio 1946-1947 e la numerazione; in basso: « Il Direttore Generale del Tesoro ».

La matrice, a sinistra del buono, porta sul fondino a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: Matrice — Buono del Tesoro nominativo — Esercizio 1946-1947 — numerazione — serie — capitale in lettere — le indicazioni della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato — le date di versamento e della valuta — la R. Tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale all'ordine di chi sarà pagato il buono — la data di pagamento — Roma — la data di emissione.

La contromatrice, a destra del buono porta su un fondino a motivi alternati già descritto, le leggende: Contromatrice — Buono del Tesoro nominativo — Esercizio 1946-1947 — la numerazione — la serie — il capitale in lettere — le indicazioni: della somma effettivamente versata presso la R. Tesoreria — della data di versamento — dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito — della somma in cifre — della valuta — della Tesoreria presso la quale il buono è pagabile — all'ordine di chi sarà pagato — la data di pagamento — Roma — la data di emissione.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato — Officina Carte-Valori; fuori della cornice del buono, in basso, a sinistra, è posta identica leggenda.

A destra della matrice ed a sinistra della contromatrice vi è un'identica lista di separazione con la leggenda in carattere corsivo maiuscolo « Direzione Generale del Tesoro » stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

Tutti i buoni sono stampati in colore viola.

Per tutte le serie, la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 16 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1947
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 175. — GRIMALDI

(1910)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.
Nuovi francobolli e bollettini per pacchi postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte I) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6, che ha modificato le tariffe postali per l'interno dal 1° febbraio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di nuovi francobolli speciali per pacchi postali da L. 50 e da L. 100.

Art. 2.

I francobolli di cui all'articolo precedente sono della stessa foggia di quelli attualmente in uso, con la sola differenza che nella parte da applicare sul bollettino, l'aquila sabauda è sostituita da una tromba postale, e, nella parte da applicare sulla ricevuta, il piccolo stemma è sostituito da una stella a cinque punte con raggi.

Art. 3.

Il francobollo da L. 50 è stampato nel colore rosso, quello da L. 100 nel colore azzurro.

Art. 4.

E' autorizzata l'emissione di nuovi bollettini per la spedizione di pacchi postali, da L. 20, 40, 60 e 200.

Art. 5.

I bollettini di cui all'articolo precedente hanno le stesse caratteristiche di quelli attualmente in uso, con la sola differenza che, in luogo dell'effigie reale, il francobollo impresso sul lato dell'indirizzo reca una testa d'Italia turrita.

Art. 6.

Il bollettino da L. 20 è stampato con inchiostro rosso, quello da L. 40 con inchiostro verde, quello da L. 60 con inchiostro azzurro e quello da L. 200 con inchiostro oliva.

Art. 7.

A mano a mano che la disponibilità dei tipi attualmente in uso verrà ad esaurirsi, i francobolli speciali e i bollettini per pacchi dei tagli occorrenti verranno modificati, uniformandoli alle caratteristiche di quelli dei quali è stata autorizzata l'emissione col presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1947
Registro Ufficio riscontro poste n. 6, foglio n. 13. — MANZELLA

(1933)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1947.

Aumento della ritenuta a favore dell'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202, modificata dall'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, n. P.A.G. 5128/3/357737 del 21 dicembre 1946;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

La misura della ritenuta mensile a favore dell'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato, per la corresponsione dell'assegno di malattia al personale medesimo, di cui l'art. 7 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202, modificata dall'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454, è aumentata a sette decimi dell'importo di una giornata del premio minimo di interessamento.

Il presente decreto entra in vigore il 1° del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1947

Il Ministro per i trasporti
FERRARI

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

(1935)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Sostituzione di un membro del Comitato della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 16 del contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2112, l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2157 e l'art. 13 del contratto collettivo nazionale 15 giugno 1940, n. 2156;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1946 sull'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1946 che costituisce il Comitato della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi;

Decreta:

Il dott. Gustavo Quadrini, capo della competente divisione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è chiamato a far parte del Comitato della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi, in sostituzione del dott. Mario Guatelli, destinato ad altro servizio.

Roma, addì 20 marzo 1947

(1789) *Il Ministro*: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1947.

Apertura di una agenzia di città in Genova del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire una agenzia di città in Genova-Bolzaneto, via Pasquale Pastorino nn. 7-9-11-13 rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

(1816) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1947.

Autorizzazione all'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino, ad aprire proprie dipendenze in Pavia, in San Maurizio Canavese (Torino), in Boscomarengo (Alessandria), in Galliate ed in Trecate (Novara), in Campomorone (Genova).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dall'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Pavia, in San Maurizio Canavese (Torino), in Boscomarengo (Alessandria) in Galliate ed in Trecate (Novara), in Campomorone (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1947

(1798) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1947.

Determinazione del prezzo per quintale delle barbabietole da zucchero di produzione 1947.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari:

Vista la deliberazione in data 13 marzo 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi, relativa alla determinazione dei prezzi delle barbabietole da zucchero di produzione 1947;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi delle barbabietole da zucchero, di produzione 1947, sono stabiliti come segue:

L. 35 per quintale, grado polarimetrico per la produzione dell'Italia settentrionale;

L. 40 per quintale, grado polarimetrico per la produzione dell'Italia centrale e meridionale.

I suddetti prezzi rappresentano il minimo garantito, e sono riferiti alle barbabietole con 13,80 di polarizzazione alle consuete condizioni di consegna.

Per le barbabietole prodotte nella normale zona di approvvigionamento dello zuccherificio di Capua, è consentita la corresponsione del prezzo riferito al quintale di barbabietole. Detto prezzo sarà stabilito sulla base del prezzo per il grado polarimetrico previsto per l'Italia centrale e meridionale, moltiplicato per il contenuto di zucchero nelle barbabietole, sulla media accertata nelle precedenti campagne e salvo conguaglio per l'eventuale maggior prezzo per quintale-grado nazionale che risultasse dall'applicazione del successivo art. 2.

Art. 2.

A fine campagna i prezzi indicati nell'art. 1 saranno riveduti in base agli aumenti intervenuti nel costo di lavorazione industriale delle barbabietole dall'ottobre 1946 all'ottobre 1947 (epoca di ultimazione della produzione dello zucchero) secondo i seguenti parametri:

a) qualora il saccarosio consegnato complessivamente agli zuccherifici raggiunga quintali 3.400.000 e sino a quintali 3.700.000, il prezzo per quintale-grado sarà uguale all'80 % del costo industriale di produzione di un quintale di zucchero cristallino, che, per la campagna corrente, sarà determinato in ottobre dai competenti organi governativi, con gli stessi criteri della campagna 1946, diviso per 138;

b) qualora il saccarosio consegnato complessivamente agli zuccherifici superi quintali 3.700.000 e sino a quintali 4.000.000, il prezzo per quintale-grado sarà uguale all'85 % del costo industriale di un quintale di zucchero di cui sopra, diviso per 138;

c) qualora il saccarosio consegnato complessivamente agli zuccherifici superi i quintali 4.000.000, il prezzo per quintale-grado sarà uguale al 90 % del costo industriale di un quintale di zucchero come sopra detto, diviso per 138.

Tale prezzo non potrà comunque essere inferiore a L. 35 per quintale-grado per le barbabietole consegnate agli stabilimenti dell'Italia settentrionale ed a L. 40 per quintale-grado per le barbabietole consegnate agli stabilimenti dell'Italia centro-meridionale.

I prezzi come sopra determinati si riferiscono a barbabietole della polarizzazione media di 13,80 %.

Art. 3.

Qualora la polarizzazione media generale di tutte le fabbriche, accertata sulla base dei campioni, risultasse superiore o inferiore a 13,80, il prezzo per grado polarimetrico si otterrà moltiplicando il costo di trasformazione industriale di un quintale di zucchero cristallino per la percentuale stabilita per ciascuno dei sopra indicati quantitativi di saccarosio nelle barbabietole complessivamente consegnate, e moltiplicando il risultato per la percentuale di resa in conformità della tabella riportata nell'ultimo contratto a titolo e riferimento, stipulato dal Consorzio nazionale produttori zucchero con l'Associazione nazionale bieticoltori.

Roma, addì 16 aprile 1947

Il Ministro: SEGNI

(1800)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	156802	Barba Eleonora di Raffaele, moglie di Dente Francesco, dom. a Frattamaggiore, vincolata	2.250,50
Id.	381900	Barba Anna di Raffaele, moglie di Anfossi Francesco di Costanzo, dom. in Napoli, vincolata	2.009 —
Id.	94178	Pellicano Giovanni fu Natale	14 —
Id.	226407	Totti Temistocle fu Luigi, dom. a Roma	206,50
Id.	189331	Fondazione ufficiali 32° Reggimento fanteria, in Napoli	301 —
Id.	412400	Gionta Speranzina fu Raffaele, ved. Peschillo, dom. a Formia	350 —
Id.	307067	Tozzi Teresina di Alessandro, moglie di Porcelli Michele, dom. in San Paolo Belsito (Caserta)	210 —
Id.	267440 (sola proprietà)	Mulozzi Nunzio Emilio fu Pietro, con usufrutto a Casati Luisa fu Carlo in Mulozzi, dom. in Milano	3.829 —
Id.	98773	Peschini Secondo di Luigi, dom. a Milano	14 —
Id.	107638	Nora Giovanni fu Battista, dom. a Leana (Torino)	147 —
Id.	99703	Bertolino Francesco fu Giovanni, dom. a Locana	14 —
Cons. 3,50 % (1906)	409936	De Bernardi Giuseppe, Lorenzo, Innocenzo, Letizia e Sara di Candido, minori sotto la patria potestà del padre De Bernardi Candido fu Giuseppe, dom. in Locana (Torino)	31,50
Id.	57[illegible]07 (solo nuda proprietà)	Scalcinati Costantina di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Cavenago Brianza (Milano), con usufrutto a Cocini Carolina fu Carlo, moglie di Scalcinati Giacomo	50,75
Rendita 5 %	185968	Franco Vincenza Maria fu Gaspare, in Falletta, vincolata	1.000 —
Id.	135377	Sanfelice Paola fu Luigi, dom. a Roma	125 —
Rendita mista Cons. 3,50 % (1906)	2620	Ciaccio Pier Filippo fu Giuseppe, dom. in Sambucà Zabut (Palermo)	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 aprile 1947 *Il direttore generale*: CONTI

(1748)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %, di serie prima, acquistate per l'ammortamento in conto per l'esercizio 1940-1941 dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

TITOLI UNITARI

Dal	al	quant.	Dal	al	quant.
118	—	1	2595	2597	3
134	—	1	2687	2688	2
768	—	1	4191	—	1
1086	—	1	5560	—	1
1188	—	1	5564	—	1
1211	—	1	6053	—	1
1286	1287	2	6223	—	1
2582	2583	2	9753	9754	2

TITOLI DUPLI

Dal	al	quant.	Dal	al	quant.
26707	26708	1	37969	39972	2
26827	26830	2	38111	38112	1
26847	26848	1	38169	38184	8
27113	27114	1	38187	38188	1
27133	27134	1	38193	38194	1
27229	27232	2	38199	38212	7
27737	27738	1	39343	39344	1
28209	28212	2	39661	39662	1
28231	28232	1	39683	39684	1
28451	28452	1	40437	40438	1
28455	28458	1	40567	40568	1
28769	28774	3	40673	40674	1
29133	29136	2	40779	40782	2
29237	29240	2	40785	40786	1
29381	29382	1	40881	40882	1
29449	29450	1	41487	41488	1
31407	31408	1	41491	41494	2
31595	31596	1	41497	41498	1
31737	31738	1	41609	41610	1
31755	31756	1	41923	41924	1
31797	31802	3	42033	42038	3
31807	31808	1	42497	42498	1
31995	31996	1	44461	44464	2
32017	32020	2	44541	44548	4
32025	32026	1	44849	44850	1
32131	32132	1	45157	45158	1
32429	32430	1	45223	45224	1
32433	32438	3	45307	45308	1
32509	32512	2	45483	45488	3
32541	32542	1	45527	45528	1
32565	32566	1	47381	47384	2
33401	33430	15	47401	47404	2
33433	33452	10	47465	47468	1
33479	33488	5	47533	47538	3
33491	33506	8	47547	47550	2
33509	33512	2	48435	48440	3
34363	34364	1	50783	50786	2
34457	34460	2	53441	53450	5
34479	34480	1	53459	53460	1
34717	34718	1	53463	53468	3
35447	34450	2	53471	53476	3
35759	35760	1	53659	53660	1
35917	35918	1	53669	53670	1
35921	35922	1	53859	53860	1
35927	35936	5	54517	54518	1
36461	36462	1	70743	70746	2
36911	36914	2	71757	71760	2
36917	36920	2	72063	72064	1
36923	36928	3	72289	72290	1
36931	36938	4	73855	73858	2
36941	36942	1	80969	80970	1
36945	36960	8	—	—	—

TITOLI DECUPLI

Dal	al	quant.	Dal	al	quant.
128641	128650	1	159911	159920	1
129391	129400	1	160041	160050	1
130491	130500	1	160171	160190	2
130681	130690	1	160841	160850	1
130711	130720	1	161931	161940	1
131781	131790	1	162651	162660	1
132411	132420	1	162701	162710	1
134821	134830	1	162721	162730	1
136081	136090	1	165041	165050	1
138151	138160	1	165401	165410	1
138241	138250	1	165801	165810	1
140321	140330	1	170961	170980	2
140341	140350	1	171011	171020	1
140361	140370	1	171091	171150	6
140381	140390	1	173761	173770	1
140411	140420	1	176261	176280	2
141601	141650	5	177371	177380	1
141671	141700	3	177821	177830	1
142361	142370	1	177851	177860	1
147751	147800	5	177901	177910	1
147861	147870	1	178051	178060	1
148991	149000	1	202721	202740	2
150631	150740	11	204621	204700	8
150761	150830	7	215541	215550	1
150851	150860	1	217691	217700	1
150871	150880	1	224081	224090	1
153631	153640	1	274871	274880	1
158061	158070	1	—	—	—

TITOLI VENTUPLI

Dal	al	quant.	Dal	al	quant.
296701	296720	1	346141	346200	3
297921	297940	1	347601	347640	2
297961	297980	1	348081	348140	3
301761	301780	1	348221	348240	1
304161	304180	1	353621	353640	1
305601	305620	1	354841	354860	1
315241	315260	1	355041	355060	1
318961	319000	2	356881	356900	1
319401	319440	2	359861	359900	2
320801	320820	1	360201	360220	1
321921	321940	1	360241	360260	1
322241	322260	1	360361	360400	2
322561	322580	1	377741	377760	1
322861	322900	2	380001	380020	1
323721	323740	1	380261	380280	1
323761	323900	7	380741	380760	1
323921	323940	1	380901	380920	1
324081	324120	2	383421	383440	1
324361	324400	2	386421	386440	1
325001	325040	2	387821	387840	1
326121	326140	1	391341	391360	1
326161	326180	1	440761	440780	1
326301	326320	1	442361	442400	2
326561	326600	2	442421	442460	2
326621	326640	1	446321	446340	1
327781	327800	1	451661	451680	1
331741	331760	1	452261	452280	1
335581	335600	1	453301	453340	2
335621	335640	1	508861	508880	1
336821	336840	1	509101	509120	1
338081	338100	1	510221	510260	2
342941	342960	1	532281	532300	1
344541	344560	1	554681	554700	1
345501	345540	2	—	—	—

TITOLI QUARANTUPLI

Dal	al	quant.	Dal	al	quant.
653161	653360	5	674921	674960	1
653401	653440	1	675521	675560	1
654161	654200	1	679641	679680	1
658881	658920	1	680081	680120	1
666601	666680	2	683681	683720	1
667481	667560	2	768761	768840	2
668601	668640	1	—	—	—

TITOLI CENTUPLI

Dal	al	quant.	Dal	al	quant.
800701	800800	1	980001	980100	1
802901	803000	1	980701	980800	1
853801	853900	1	995601	995700	1
873501	873600	1	997601	997700	1
882001	882100	1	1060501	1060600	1
891601	891700	1	1180201	1180300	1
903301	903500	2	1190201	1190500	3
904301	904400	1	1190601	1190900	3
905701	905800	1	1193101	1193300	2
914901	915000	1	1208501	1208600	1
925001	925100	1	1209801	1209900	1
929101	929200	1	1217601	1217700	1
933201	933300	1	1584901	1585000	1
957301	957400	1	1946401	1946600	2
969601	969700	1	1950001	1950100	1
978301	978400	1	—	—	—

Il direttore generale: CONTI

Il capo della divisione del Gran Libro: GENTILUCCI

(1924)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorso per esami a venti posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo C), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, che concerne la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con l'esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto Ministeriale in data 2 novembre 1941, col quale venne bandito un concorso per esami a venti posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che con detto decreto Ministeriale furono accantonati venti posti a favore di coloro che erano richiamati alle armi;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contenuta nella lettera n. 74017/12106.2.8.2/1.3.1 del 13 luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; ai mutilati ed invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto partecipare al concorso a venti posti di alunno in prova bandito con decreto Ministeriale in data 2 novembre 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano alla data del 6 marzo 1942, scadenza del termine utile per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere. Al detto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate non oltre il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero delle finanze e del tesoro, (Ragioneria generale dello Stato), alla Intendenza di finanza della propria provincia, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità competente.

Gli aspiranti in servizio militare potranno presentare le domande nel suddetto termine ai propri comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero delle finanze e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Le Intendenze di finanza e le autorità che hanno ricevuto le domande, dopo averne riconosciuta la regolarità, le trasmetteranno subito con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate al Ministero delle finanze e del tesoro (Ragioneria generale dello Stato).

Il personale di ruolo e quello non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito dei concorrenti e la dichiarazione che essi raggiungeranno in caso di nomina, nel termine che sarà fissato, la sede del Ministero, o, in quanto necessario, qualsiasi sede.

Nelle domande dovranno essere elencati i documenti allegati alle medesime.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, ove prescritto:

1) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 16 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 29° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore:

d) per i militari od invalidi della guerra 1915-18, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

f) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati di:

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto:

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *h*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

3) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 8, di buona condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 24;

7) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati mutilati o invalidi produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), del presente articolo presenteranno, invece, la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotate delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936. Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla marina od alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, in attesa del successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *d*) del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimati dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali sia stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale e rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglie numerose, i candidati che rivestono tale qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente capo ufficio da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, che intenda avvalersi del detto beneficio, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2), 8) ed eventualmente quelli indicati al n. 9) dell'art. 4, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3), 4), 6), 7) e 8), quando vi suppliscano con un certificato, su carta da bollo da L. 8 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalle autorità competenti, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e dai precedenti articoli 1 e 4 del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero delle finanze e del tesoro, e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli in servizio militare è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a corredarla dei prescritti documenti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ad alunno in prova nella carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato non abbiano conseguito la idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si effettueranno in Roma, la prova orale si effettuerà pure in Roma, presso il Ministero delle finanze e del tesoro.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 116 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono pure ammessi alla prova orale del presente concorso coloro che abbiano superato le prove scritte di un precedente

analogo concorso e comprovino o abbiano comprovato di non aver potuto sostenere le prove orali perchè alle armi o perchè non poterono raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera *d*) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*), di cui al citato art. 4 o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 maggio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'articolo 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 16 del regolamento 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma, o, in quanto necessario, in qualsiasi sede.

Art. 15.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto Ministeriale in data 21 novembre 1945 oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1947
Registro Tesoro n. 4, *foglio n.* 20.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1) componimento italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.

2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3. — Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.

4. — Nozioni elementari di statistica.

5. — Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 5 aprile 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(1929)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.